

OGGETTO: Schema di deliberazione recante: "Disposizioni normative concernenti agevolazioni a favore dell'imprenditoria familiare."

La Giunta Regionale

SAI SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola Formazione e Lavoro, di concerto con l'Assessore alle Attività Produttive e *SAI* ~~ASSESSORE ALLA FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI~~

VISTO l'art 230 bis del codice civile sull'impresa familiare;

VISTO il regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, sulla piccola impresa;

VISTO l'art. 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sulla piccola società cooperativa;

CONSIDERATA l'esigenza, nell'ambito delle politiche attive a favore della famiglia e dell'occupazione di promuovere e sostenere la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria familiare;

SAI RITENUTO opportuno e necessario intervenire mediante un provvedimento legislativo che preveda sia specifiche agevolazioni finanziarie che l'erogazione di servizi reali a favore dell'imprenditoria familiare;

ACQUISITO il "parere di fattibilità del Direttore del Dipartimento Sociale;

ACQUISITO il parere della Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi

All'unanimità;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa,

- di adottare e sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale la proposta di legge regionale recante "Disposizioni normative concernenti agevolazioni a favore dell'imprenditoria familiare", allegata al presente provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante e che consta di n. 7 articoli e relativa relazione.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

ALLEG. alla DELIB. N. 958
DEL 03 OTT. 2003

6

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI AGEVOLAZIONI A
FAVORE DELL' IMPRENDITORIA FAMILIARE”

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



10
10/11/03

Art.1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche a favore della famiglia e dell'occupazione, promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo della imprenditoria familiare mediante specifiche agevolazioni.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Francesco Storace.

UERA

Per

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla presente legge sono:

- a) le imprese familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile;
- b) le piccole imprese, anche in forma societaria, come definite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, cui partecipano, in prevalenza, i familiari come definiti dal terzo comma dell'articolo 230 bis del codice civile;
- c) le piccole società cooperative di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), cui partecipano, in prevalenza, i familiari come definiti dall'articolo 230 bis del codice civile.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

MCS
FR

Art. 3
(Requisiti)

1. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 devono:
- a) avere la sede operativa e legale nella Regione Lazio;
 - b) operare in settori economici diversi da quelli definiti sensibili dalla normativa comunitaria vigente in materia.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized letter 'Q'.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

MURA

Per

Art. 4

(Agevolazioni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono autorizzate le seguenti agevolazioni:

- a) concessione di contributi in conto capitale;
- b) concessione di contributi in conto gestione;
- c) erogazione di servizi reali.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1, lettera a), riguardano, in particolare, le spese relative:

- a) alla progettazione economico-finanziaria e strutturale dell'impresa;
- b) all'acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi nuovi od usati regolarmente fatturati;
- c) alla realizzazione di impianti generali e specifici;
- d) all'acquisto di brevetti, marchi e software;
- e) alla ristrutturazione degli immobili destinati all'esercizio dell'attività.

3. I contributi in conto gestione di cui al comma 1, lettera b), riguardano, in particolare, le spese relative:

- a) alla costituzione della società;
- b) alla locazione dell'immobile destinato allo svolgimento dell'attività;
- c) alle utenze per il primo impianto.

4. I servizi reali di cui al comma 1, lettera c), riguardano, in particolare:

- a) la formazione;
- b) l'assistenza alla progettazione;
- c) il tutoraggio.

5. Il totale delle agevolazioni finanziarie complessivamente concedibili non può essere comunque superiore al limite stabilito in regime di *de minimis* con il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

MES

Per

Art. 5

(Criteri di priorità per la concessione delle agevolazioni)

1. La concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) partecipazione, nelle imprese di cui all'articolo 2, di persone disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il lavoro dei disabili);
- b) partecipazione, nelle imprese di cui all'articolo 2, di disoccupati ed inoccupati di lunga durata, nonché di donne in reinserimento lavorativo ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche (Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta del lavoro in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144)



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Sciarce

MURA
RCA

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione, che disciplina, in particolare:

- a) le condizioni, i termini e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione;
- b) i parametri di valutazione delle domande, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 5;
- c) le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni nonché la individuazione delle spese ammissibili ai contributi e la determinazione della misura dei contributi stessi;
- d) le procedure di monitoraggio;
- e) le modalità di rendicontazione;
- f) le condizioni e le modalità per la revoca dei contributi concessi e per il recupero dei contributi erogati.



[Handwritten flourish]

**Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace**

[Handwritten signature of Francesco Storace]

MRS
[Handwritten initials]

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2003, la spesa complessiva di euro 1.900.000 mediante:
 - a) l'istituzione, nell'ambito della UPB B21, del capitolo denominato "Contributi in conto gestione per l'erogazione dei servizi reali a favore delle piccole società cooperative" con uno stanziamento pari ad euro 150.000;
 - b) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F31, del capitolo denominato "Contributi in conto gestione per l'erogazione dei servizi reali a favore delle imprese familiari e delle piccole imprese" con uno stanziamento pari ad euro 150.000;
 - c) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B22 del capitolo denominato "Contributi in conto capitale a favore delle piccole società cooperative" con uno stanziamento pari ad euro 600.000;
 - d) l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F32, del capitolo denominato "Contributi in conto capitale a favore delle imprese familiari e delle piccole imprese" con uno stanziamento pari ad euro 1.000.000.

2. La copertura degli oneri di cui al comma 1, è assicurata mediante:
 - a) una riduzione di euro 100.000 dello stanziamento di cui al capitolo B21504 e di euro 50.000 dello stanziamento di cui al capitolo B21101, per la previsione di spesa relativa al comma 1, lettera a);
 - b) una riduzione di euro 150.000 dello stanziamento di cui al capitolo F 21506 per la previsione di spesa relativa al comma 1, lettera b);
 - c) una riduzione di euro 600.000 dello stanziamento di cui al capitolo T 28501, lettera a), elenco 4, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, per la previsione di spesa di cui al comma 1, lettera c);
 - d) una riduzione di euro 1.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo F32504 per la previsione di spesa relativa al comma 1, lettera d).



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

RELAZIONE

La Regione, con la presente proposta di legge, nel quadro delle politiche a favore della famiglia e dell'occupazione, promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria familiare.

I soggetti beneficiari degli interventi previsti sono le imprese familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, le piccole imprese e le piccole società cooperative cui partecipano in prevalenza i familiari, vale a dire i coniugi, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Gli interventi previsti riguardano la concessione di contributi in conto gestione (in particolare diretti a sostenere le spese relative alla costituzione della società, alla locazione dell'immobile, ed alle utenze), in conto capitale (in particolare diretti a sostenere le spese relative alla progettazione, all'acquisto di macchinari, alla realizzazione di impianti ed alla ristrutturazione degli immobili), nonché l'erogazione di servizi reali (in particolare la formazione, l'assistenza alla progettazione ed il tutoraggio).

Ai fini della concessione delle agevolazioni sono stati individuati una serie di criteri di priorità che tengano conto della partecipazione, in seno alle imprese, di persone, quali i disabili, i disoccupati ed inoccupati di lunga durata e le donne in reinserimento lavorativo, appartenenti alle cosiddette fasce deboli.

Le disposizioni normative, in armonia con i principi statutari, esaltano il ruolo della Regione quale soggetto programmatore di interventi mirati a conseguire la piena occupazione, con riguardo ai giovani ed alle donne, riconoscendo, nel contempo, il ruolo espletato dalla famiglia nella società civile.

In particolare, inoltre, si ritiene che lo sviluppo dell'impresa familiare o comunque delle imprese a prevalente partecipazione familiare possa significare anche la nascita di soggetti giuridici che realizzino, nell'esercizio dell'impresa, notevoli economie di gestione.

In conformità alle esigenze di delegificazione, è prevista, da parte della Giunta regionale, l'adozione di un apposito regolamento che disciplina i molteplici aspetti inerenti le modalità di concessione delle agevolazioni.

La proposta di legge complessivamente consta di sette articoli.




Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

PARERE DI FATTIBILITA'

Esaminata la proposta di legge regionale recante "Disposizioni normative concernenti agevolazioni a favore dell'impreditoria familiare", si ritiene che la stessa, coerentemente con le politiche a favore della famiglia e dell'occupazione intraprese dal governo regionale, possa effettivamente favorire la creazione e lo sviluppo dell'impreditoria familiare, vale a dire, di quelle realtà imprenditoriali cui partecipano in prevalenza i familiari (coniugi, parenti ed affini).

Il raggiungimento di tale risultato consentirebbe, da un lato il riconoscimento del significativo ed imprescindibile ruolo espletato dalla famiglia nella società civile e dall'altro, *se adeguatamente supportata sotto il profilo finanziario*, la nascita di soggetti giuridici in grado di realizzare, nell'esercizio di impresa, notevoli economie di gestione.

Tenuto conto, inoltre, del parere di consulenza della Direzione regionali Affari giuridici e legislativi del Dipartimento Istituzionale, con la presente esprimo una valutazione positiva sulla fattibilità della citata proposta di legge.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SOCIALE

(Dr. Salvatore CIRIGNOTTA)

